

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

REGOLAMENTO DEL CANONE

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,

AUTORIZZAZIONE O

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Adottato ai sensi della l. 160 del 27.12.2019 art. 1 c. 816

(Approvato con deliberazione consiliare del 25.03.2021 n. 31)

Modificato con Delibera di C.C. n° 31 del 23/03/2022

Indice

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO	7
Capo unico : Presupposto e classificazione della Città di Settimo Torinese	7
Articolo 1 Oggetto del regolamento	7
Articolo 2 Presupposto del Canone.....	8
Articolo 3 Definizioni oggettive.....	8
Articolo 4 Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale.....	9
Articolo 5 Competenze degli Uffici Comunali e affidatario della gestione dell’entrata	10
TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	10
Capo Primo: Tipologia delle occupazioni	10
Articolo 6 Tipologia di occupazioni	10
Articolo 7 Occupazioni per esecuzione lavori comportanti manomissione di suolo pubblico	13
Capo secondo: Procedimento amministrativo	15
Articolo 8 Concessioni	15
Articolo 9 Modalità di richiesta delle concessioni	15
Articolo 10 Occupazioni d’urgenza	17
Articolo 11 Termine per la definizione del procedimento amministrativo	17
Articolo 12 Istruttoria della domanda.....	18
Articolo 13 Spese di istruttoria e sopralluogo.....	19
Articolo 14 Deposito cauzionale	19
Articolo 15 Conclusione del procedimento.....	20
Articolo 16 Rilascio della concessione	20
Articolo 17 Contenuto dell’atto di concessione.....	21
Articolo 18 Principali obblighi del concessionario	22
Articolo 19 Sospensione e modificazione delle concessioni.....	23
Articolo 20 Revoca, decadenza ed estinzione della concessione	24
Articolo 21 Subentro nella concessione.....	25

Articolo 22 Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione	26
Articolo 23 Occupazioni abusive e rimozione delle opere.....	27
Articolo 24 Procedure per particolari occupazioni	28
Articolo 26 Passi Carrabili.....	30
Articolo 27 Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti.....	31
Capo Primo: Superficie e tipologie.....	32
Articolo 28 Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari	32
Articolo 29 Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili	32
Articolo 30 Pubblicità varia	35
Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti	36
Articolo 31 Autorizzazione	36
Articolo 32 Dichiarazione	37
Articolo 33 Domanda di autorizzazione	39
Articolo 34 Preventiva autorizzazione Uffici Tecnici Esposti	41
Articolo 35 Vincoli storici, artistici e ambientali	42
Articolo 36 Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari	42
Articolo 37 Sospensione delle autorizzazioni.....	43
Articolo 38 Validità dell'autorizzazione, rinnovo, revoca, rinuncia ed estinzione, duplicati	43
Articolo 39 Volture dell'autorizzazione (subentro).....	45
Articolo 40 Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza	45
Articolo 41 Servizi utili e frecce industriali.....	47
Articolo 42 Contenuto del messaggio pubblicitario.....	47
Articolo 43 Difformità messaggi pubblicitari	47
Articolo 44 Insegne di esercizio e targhe professionali	48
Articolo 45 Concessioni.....	48
Articolo 46 Diffusione abusiva	49
Articolo 47 Rimozione d'urgenza e previa diffida	50
TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE.....	50

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento	50
Articolo 48 Soggetto tenuto al pagamento del Canone	50
Articolo 49 Determinazione della superficie per le occupazioni	51
Articolo 50 Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti e di impianti di ricarica di energia elettrica.....	52
Articolo 51 Attività edile	52
Articolo 52 Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	52
Articolo 53 Occupazioni da parte di pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e da parte di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari.....	52
Articolo 54 Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni	53
Articolo 55 Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere.....	54
Articolo 57 Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard	57
Articolo 58 Regole per la quantificazione del Canone	57
Articolo 59 Casi particolari	58
Articolo 60 Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari	59
Articolo 61 Esenzioni.....	59
Articolo 62 Modalità e termini per il versamento	63
Art.63 Controllo sui versamenti e comunicazione di addebito.....	64
Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni.....	64
Articolo 64 Servizio pubbliche affissioni	64
Articolo 65 Modalità per le pubbliche affissioni	65
Articolo 66 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni.....	66
Articolo 67 Riduzioni ed esenzioni	67
Articolo 68 Spazi privati per le affissioni	68
Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria	69
Articolo 69 Accertamento.....	69
Articolo 70 Sanzioni e indennità	69
Articolo 71 Riscossione coattiva	70

Articolo72 Rimborsi.....	70
Articolo 73 Interessi sugli accertamenti.....	71
Articolo 74 Contenzioso	71
Articolo 75 Disposizioni finali e transitorie	71

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO

Capo unico : Presupposto e classificazione della Città di Settimo Torinese

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone" istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Il Canone sostituisce: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui corrispettivo pattuito rimane dovuto in quanto non sostituito dal Canone.

3. Ai sensi dell'art.1 co.818 della L. n.160/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati del Comune di Settimo Torinese, individuabili a norma dell'art.2, comma 7 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n.285/92.

4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di Settimo Torinese, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione, e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra norma, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche fino alla loro scadenza, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.

5. Il presente regolamento sostituisce nella sua integrità quello provvisorio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2021 facendo salve tutte le regolamentazioni, rapporti e procedure attuate durante il suo periodo di vigenza.

Articolo 2 Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le 7 tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3 Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

-**per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche"** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Settimo Torinese quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprasuolo) comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale conformemente agli artt.1158 e seguenti del Codice Civile, per *dicatio ad patriame* cioè per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;

-**per "diffusione di messaggi pubblicitari"** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività

commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.i.). Rientra, pertanto, nella debenza del Canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere, indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiama la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4 Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, il Comune di Settimo Torinese appartiene alla classe "comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti" come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone ai fini dell'occupazione, è suddiviso, in base all'importanza, nelle seguenti zone: Categoria I e Categoria II.
3. Ciascuna via, piazza, strada, area mercatale, giardino pubblico, viene inserita, al momento della sua denominazione nell'elenco di classificazione allegato al presente regolamento [All. A], in ordine alla importanza dell'area. I marciapiedi prospicienti le strade, piazze o vie pubbliche sono, a norma dell'Art. 3, co. 1, p.to 33 del D.Lgs. 285/92, pertinenza delle strade medesime, ed in quanto tali ricompresi insieme alla via, nell'elenco di classificazione.
4. A ciascuna categoria, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, per la determinazione delle stesse è assegnato un coefficiente definito "coefficiente territoriale per l'occupazione" che tiene conto della loro rilevanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, della accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, nonché della particolare utilizzazione del suolo pubblico in ragione della tipologia di occupazione.

5. Ai fini della determinazione del Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario, il territorio comunale è suddiviso in due categorie: **Categoria Normale e Categoria Speciale**, tenuto conto dell'importanza delle strade e luoghi pubblici, del loro pregio ambientale, storico ed artistico. L'elencazione è riportata nell'allegato B al presente regolamento.

6. A ciascuna Categoria, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, è assegnato un coefficiente per la determinazione delle tariffe definito "coefficiente territoriale per la pubblicità" che tiene conto della localizzazione territoriale dell'impianto e mezzo pubblicitario, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, nonché della particolare tipologia dell'impianto/mezzo pubblicitario.

Articolo 5 Competenze degli Uffici Comunali e affidatario della gestione dell'entrata

Le Concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per gli impianti e mezzi pubblicitari, sono rilasciate dagli Uffici Comunali competenti. 2. La gestione dell'Entrata e cioè il controllo e la liquidazione dei versamenti e delle dichiarazioni, l'attività di accertamento e riscossione ed ogni altra attività funzionale alla disciplina del Canone, con la sola esclusione dell'emissione dei provvedimenti amministrativi di concessione ed autorizzazione possono essere affidati ad una società Concessionaria ed a tal fine verrà nominato nei tempi e modi di legge il Funzionario Responsabile della gestione del Canone .

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo Primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 6 Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente Regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee nonché l'autorizzazione per gli impianti e mezzi pubblicitari.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia non inferiore all'anno solare.

3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione ,sia inferiore all'anno solare e ciò anche se periodiche e possono essere rilasciate per più annualità.

4. Non sono occupazioni temporanee le seguenti fattispecie:

- effettuate con autovetture private su aree di parcheggio, come definite dall'Art. 7, lett. e) ed f) del D.Lgs. 285/92;
- effettuate per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci, sulle aree appositamente a ciò destinate e negli orari individuati dal Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada. Nel caso il diritto di carico e scarico delle merci fosse concesso nominativamente, l'occupazione relativa comporterebbe di converso l'obbligo di autorizzazione;
- effettuate negli spazi di soprassuolo pubblico, che, riguardando i fronti degli edifici o loro pertinenze, siano state oggetto di concessione o autorizzazione edilizia;
- effettuate negli spazi sottostanti il suolo pubblico, che abbiano il solo scopo di dare aria e luce a locali sottostanti il piano stradale, sempre che la loro realizzazione risulti dalla concessione edificatoria dell'edificio;
- effettuate negli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico relative ad allacci ad impianti di pubblico servizio, in quanto, ove prevista, la relativa concessione è rilasciata all'Ente erogatore dei pubblici servizi.

5. Sono considerate brevi, non sono assoggettate al Canone e si intendono rilasciate tacitamente, qualora il Comando di Polizia Locale non comunichi diniego scritto entro quattro giorni dalla prescritta comunicazione le seguenti casistiche:

a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

I soggetti promotori di tali iniziative non possono richiedere in modo continuativo e con gli stessi orari lo stesso spazio;

b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

c) Occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti di durata non superiore a 12 ore, non reiterate nei giorni successivi ivi compresi i depositi di materiali funzionali alle attività manutentive;

d) Occupazioni con fiori, piante ornamentali all'esterno dei negozi inferiori al mezzo metro quadrato in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze con passatoie ed addobbi purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano facilmente movibili;

e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore, non reiterate nei giorni successivi.

f) Occupazioni effettuate in occasioni di inaugurazioni per promozione di eventi o attività commerciali, per il tempo strettamente necessario alla ricorrenza comunque per la durata di massimo 4 ore.

Per queste occupazioni deve essere preventivamente inoltrata una comunicazione alla Polizia Locale, 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione. Il Comando di Polizia Locale, nei casi in cui ricorresse la necessità, inoltrerà la comunicazione agli altri uffici ed organi comunali per consentire le necessarie verifiche.

6. Le occupazioni relative al punto a) in cui la durata risulti superiore alle 24 ore dovranno essere soggette ad istanza e non a comunicazione con successivo rilascio di specifica autorizzazione dopo la valutazione degli uffici competenti in base alla disponibilità degli spazi. In ogni caso la singola richiesta non potrà essere riferita a più di 5 giornate sia consecutive sia non consecutive, la stessa verrà considerata a titolo oneroso dal secondo giorno di occupazione.

Nel caso in cui sia prevista comunicazione alla Polizia Locale per adempimenti previsti dal T.U.L.P.S., tale comunicazione vale anche come richiesta di occupazione suolo pubblico.

7. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, festoni pubblicitari ecc. nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico è necessario ottenere la concessione comunale. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori.

8. Sono occupazioni abusive quelle realizzate senza la prescritta concessione, in difetto di dichiarazione e/o comunicazione alla Polizia Locale nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 6 del presente Regolamento.

Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, sia in ordine alla durata, localizzazione ed estensione dell'occupazione, sia relative alle modalità di realizzazione dell'occupazione sia alle eventuali manomissioni del suolo pubblico;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima; c) le occupazioni effettuate con la procedura d'urgenza che, dopo accertamento dei competenti settori del Comune non rivestano i caratteri di improrogabilità come previsti dal successivo art. 7 del presente Regolamento;

d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione;

e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità Pubblica la sospensione delle attività cui sono connesse;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo deroghe di legge e il sub ingresso.

Ai fini della determinazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

9. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo. L'adozione di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale conseguenti alle occupazioni subordinate a Concessione, Autorizzazione o a semplice comunicazione, sono indipendenti dal rilascio degli atti di legittimazione dell'occupazione stessa, ma necessari ed indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione stradale: pertanto l'esercizio del diritto acquisito non esonera dalla richiesta specifica degli atti di disciplina e dalla loro corretta attuazione.

10. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I, del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e succ.ve modificazioni) e alla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.

Articolo 7 Occupazioni per esecuzione lavori comportanti manomissione di suolo pubblico

1. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico la concessione di occupazione, qualora richiesta, dovrà essere rilasciata congiuntamente alla autorizzazione ai lavori.

2. Nella concessione saranno impartite le istruzioni per i lavori da eseguirsi, secondo le linee guida descritte nei commi che seguono.

3. La competenza a fissare le prescrizioni tecniche spetta: - agli Uffici Comunali e alle società concessionarie dell'Ente.

4. Il ripristino provvisorio dello stato dei luoghi deve essere eseguito a cura e spese di chi ha eseguito i lavori, il quale resta responsabile dell'area concessa sino al ripristino definitivo a norma del comma 5 o, in ogni caso, sino a un termine massimo non superiore a trenta giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione del ripristino provvisorio salvo diverse indicazioni contenute nell'atto di concessione. Con ciò resta a suo carico, per tutta la fase temporale connessa al ripristino provvisorio, la provvista e la manutenzione della necessaria segnaletica stradale, dei cartelli di avviso ed indicazione di pericolo, sollevando il Comune e, per quanto di competenza la società Concessionaria da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che possano derivare a persone e cose in dipendenza dei lavori effettuati.

5. il ripristino definitivo dello stato dei luoghi sarà eseguito da personale incaricato dall'ente, a spese del titolare della concessione di occupazione, secondo il prezzo predisposto dalla stessa Concessionaria, che dovranno essere in linea con quelli previsti dal prezzario regionale. I prezzi non dovranno essere in ogni caso superiori a quelli praticati correntemente sul mercato.

6. In caso di occupazioni effettuate da Enti e Società di erogazione di pubblici servizi a rete, le prescrizioni di effettuazione dei lavori e le modalità di determinazione e corresponsione dei corrispettivi dovuti per le attività di ripristino definitivo potranno essere preventivamente concordati a mezzo di disciplinare bilaterale con le stesse società, rivedibile di anno in anno, previa comunicazione scritta da inviare almeno 3 mesi prima della scadenza degli accordi. Gli accordi dovranno comunque rispettare le condizioni di leggi e regolamento vigenti in Settimo Torinese, anche adottati successivamente.

7. Eventuali danni all'area pubblica che rendano più costoso rispetto al preventivato il ripristino della stessa, saranno comunicati a mezzo pec e/o con gli altri mezzi previsti dalla norma, al titolare della concessione ad occupare di suolo pubblico, il quale dovrà provvedere alla rifusione del maggior danno.

8. Per la riscossione delle somme dovute in dipendenza delle norme del presente articolo, il Comune potrà rivalersi sulle somme depositate a titolo di cauzione, di cui al successivo articolo 14. Qualora il deposito cauzionale non copra integralmente il valore dei crediti del Comune, le somme dovute saranno rimosse sempre ricorrendo alla emissione di titolo esecutivo previa contestazione scritta dei danni subiti dall'area pubblica.

9. Il personale del Comune potrà richiedere i documenti di trasporto dei materiali utilizzati e dei materiali di risulta, nonché effettuare tutti i controlli ritenuti necessari sui cantieri aperti nel territorio della Città di Settimo Torinese. 10. Il Comune notificherà a mezzo pec o negli altri modi previsti dalla norma, al concessionario del suolo pubblico, la contestazione delle eventuali irregolarità di effettuazione dei lavori. Il mancato adeguamento alle prescrizioni impartite comporta l'abusività dell'occupazione.

Capo secondo: Procedimento amministrativo

Articolo 8 Concessioni

1. Fatte salve le deroghe previste dal presente Regolamento, chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda indirizzandola al protocollo dell'Ente. Il funzionario responsabile provvederà a raccogliere i pareri che si rendano necessari e al termine dell'istruttoria ad emettere la relativa autorizzazione o a comunicarne il diniego firmato dal dirigente competente.

2. Le richieste di autorizzazione, comunque indirizzate, che pervengano al Comune sono inoltrate all'Organo competente. I termini del procedimento decorrono dalla data di arrivo al protocollo.

3. La durata delle concessioni permanenti è di 12 mesi minima e durata massima di anni 9.

4. La durata di tutti i tipi di concessione per i dehors dei pubblici esercizi e dei laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è fissata dal vigente Regolamento per l'Allestimento dei Dehors.

5. Le concessioni temporanee per l'utilizzo di aree comunali non edificabili, ai sensi delle norme di attuazione del P.R.G.C., potranno avere una durata massima di anni 2. Le aree in concessione potranno essere delimitate esclusivamente con recinzioni leggere.

6. Le occupazioni con ponteggi o steccati relativamente ad attività edilizie, le concessioni per tutte le tipologie di dehors dei pubblici esercizi, dei laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto e quelle su aree comunali non edificabili, sono tariffariamente equiparate a quelle temporanee anche se di durata pari o superiore a 365 giorni.

Articolo 9 Modalità di richiesta delle concessioni

1. La richiesta di concessione, ai sensi del precedente art. 7, va presentata, salvo quanto disposto dall'art. 10, con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio per le occupazioni permanenti e 15 giorni lavorativi per quelle temporanee.

2. Nella domanda redatta, in conformità al contenuto dei moduli messi a disposizione dal Comune, in carta legale, il soggetto richiedente dovrà indicare, a pena di inaccogliibilità:

- il proprio nominativo, se società la ragione sociale e il legale rappresentante la pec o comunque un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni del Comune inerenti la domanda;

- la propria residenza o domicilio, completi di recapito telefonico e pec, mail e altre modi previsti dalla norma;

- Luogo e Data di Nascita ed il Codice Fiscale;

- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si intende occupare;
- la precisa quantificazione metrica delle superfici richieste;
- la precisa indicazione del periodo richiesto, con indicazione della data di inizio e, nel caso di occupazioni temporanee, della data di fine periodo; - la precisa indicazione delle modalità di occupazione, con indicato se con strutture fisse o mobili, la descrizione delle strutture utilizzate;
- la precisa indicazione dell'attività per la quale è richiesta l'occupazione;
- la dichiarazione di non essere interdetto a contrarre obbligazioni e di impegnarsi al versamento del Canone dovuto, come risultante dall'applicazione del Regolamento Comunale ed alle richieste e scadenze da questo prescritte;
- l'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo ed istruttoria di cui al successivo articolo 13;
- l'impegno a rispettare le prescrizioni tecniche, urbanistiche e le accortezze di realizzazione dell'occupazione, impartite con la concessione.

3. Nella medesima domanda, regolarmente sottoscritta, sarà dato atto di essere a conoscenza dei contenuti del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni dei Regolamenti comunali interessati, sollevando espressamente il Comune da ogni responsabilità in relazione a danni verso terzi derivanti dalla concessione, a pena di inammissibilità.

4. La domanda, deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, e consegnata o spedita per posta raccomandata ovvero inoltrata a mezzo pec o nei modi previsti dalla norma, all'Ufficio protocollo dell'Ente.

5. Gli organi del Comune competenti, qualora la normativa vigente richieda documentazione suppletiva, non allegata alla richiesta, che non sia in possesso di Uffici comunali, faranno pervenire al richiedente, per iscritto, a mezzo pec o negli altri modi previsti dalla norma, apposito invito. Il mancato adempimento all'invito di cui sopra può essere causa di mancato accoglimento della domanda

6. Per le concessioni di suolo pubblico relative ai dehors dei pubblici esercizi e dei laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto dovrà essere rispettato quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'allestimento dei Dehors.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune di Settimo Torinese per debiti certi liquidi ed esigibili (solleciti di pagamento, notificati a norma di legge, avvisi di accertamento, ingiunzione ecc.). Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione, secondo quanto previsto dal vigente

Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto, notizia il richiedente della causa ostativa, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Articolo 10 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata anche senza concessione, dandone immediata comunicazione al comando della Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico, via pec o posta elettronica o altri modi previsti dalla norma, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni tecniche necessarie.
2. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione e di autorizzazione ai lavori entro il giorno lavorativo successivo e la relativa concessione è rilasciata in sanatoria, previo pagamento del Canone se dovuto.
3. Gli Uffici Comunali provvedono ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori e il versamento del Canone nelle more intervenuto è considerato in diminuzione dell'importo dovuto sull'indennità determinatasi per l'occupazione abusiva.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di occupazione derivante da Ordinanza Sindacale adottata, nei confronti di terzi, per motivi di pubblica incolumità.

Articolo 11 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo le fattispecie di urgenza.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero entro i termini stabiliti dai vari regolamenti;
3. Per le domande presentate oltre i 60 giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione richiesta, il termine di cui sopra ed ogni altro termine previsto nel presente Regolamento e collegato alla data di presentazione della domanda, decorre a partire dal sessantesimo giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oggetto di richiesta. Del differimento della data di inizio procedimento, viene data tempestiva informazione al richiedente, tramite posta elettronica certificata. Della presentazione di tali istanze il responsabile del procedimento dovrà dare pronta notizia al Responsabile del Servizio;

4. In caso di spedizione della domanda per mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Articolo 12 Istruttoria della domanda

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.9 del presente Regolamento, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.).

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata o della P.E.C.. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la comunicazione di cui sopra.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile del Procedimento nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta privilegiando, se necessario, l'utilizzo del fax o di altri strumenti telematici.

6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso il pagamento, da parte del richiedente, dei diritti e delle spese di istruttoria da corrispondere secondo i criteri stabiliti dall'art 13 del presente Regolamento.

7. Nello svolgimento dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, richiede al servizio competente e/o al concessionario, la posizione debitoria del richiedente al fine di verificarne l'assenza di morosità per crediti certi liquidi ed esigibili.

8. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario ovvero ad un soggetto affiliato, quest'ultimo deve provvedere ai sensi del presente articolo ed è possibile conferire a questi anche l'intera o parte della gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 13 Spese di istruttoria e sopralluogo

1. Qualora, per il rilascio della concessione, si rendano necessari specifici interventi e sopralluoghi di carattere straordinario, le eventuali spese sostenute dal Comune o dalla Società Concessionaria Strade, quantificate dal competente settore, saranno interamente poste a carico del richiedente la concessione.

2. Le spese di istruttoria valutate e quantificate dall'ente e del sopralluogo qualora resesi necessario quantificate ai sensi del comma 1, sono dovute anche in caso di rinuncia all'occupazione, ed in caso di mancato versamento si provvederà a mezzo atto esecutivo previa notifica di diffida a mezzo pec o altri modi consentiti dalla norma.

3. Il mancato pagamento delle spese di cui sopra è causa ostativa al rilascio della concessione.

Articolo 14 Deposito cauzionale

1. In tutti i casi in cui l'occupazione possa arrecare pregiudizio al suolo pubblico od ai manufatti, all'atto del rilascio sarà richiesto un deposito cauzionale pari al 50% del canone liquidato per l'occupazione, con un minimo di Euro 250,00.

2. In caso la concessione ad occupare sia rilasciata per l'effettuazione di lavori stradali e/o scavi, il rilascio della concessione è subordinato alla prestazione di una cauzione come di seguito quantificata, in relazione alla superficie occupata per ogni giorno di occupazione:

da mq. 1 a mq. 25 Euro 250,00

da mq. 26 a mq. 50 Euro 500,00

da mq. 51 a mq. 100 Euro 1.000,00

da mq. 101 a mq. 500 Euro 2.000,00

oltre mq. 500 Euro 3.500,00

3. In caso i lavori siano richiesti da parte di Aziende od Enti di erogazione di servizi a rete, la prestazione della cauzione potrà essere effettuata, complessivamente per tutti i lavori, con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria in favore dell'Ente per un importo non inferiore a 5.000,00 Euro, sino a svincolo.

4. La cauzione è prestata, nelle forme di Legge, in favore del Comune, a garanzia degli obblighi derivanti dalle prescrizioni della concessione, sino alla realizzazione del ripristino dell'area concessa. Lo svincolo avverrà solo dopo verifica dell'area, effettuata dal personale incaricato del Comune, In caso di escussione ai sensi del successivo comma 5), prima dello svincolo, è fatto obbligo al titolare della concessione di suolo pubblico di ripristinare la garanzia, pena la decadenza della concessione stessa.

5. L'escussione della cauzione avverrà tramite notifica nei modi consentiti dalla norma, della contestazione delle inadempienze ed emissione di atto esecutivo.

Articolo 15 Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, ed acquisita conferma dall'ufficio, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del competente di regolarità della posizione debitoria del richiedente Servizio per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile del procedimento, predispone la nota di determinazione analitica del Canone, allegandola agli atti da rimettere al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento.

3. Il Responsabile del Servizio, comunica a mezzo pec o altra modalità che ne garantisca la conoscenza per il destinatario, la liquidazione del Canone dovuto al richiedente invitandolo al sollecito pagamento ed al deposito della attestazione di pagamento.

Articolo 16 Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria e previa acquisizione del documento di pagamento del Canone, se dovuto e dell'assenza di morosità pregresse, ed acquisito il pagamento delle eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché di quanto dovuto a titolo di prelievo per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per le occupazioni temporanee, il Responsabile del Servizio, rilascia il provvedimento richiesto, previo pagamento dei seguenti oneri:

- marca da bollo, se dovuta;

- deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico per le sole occupazioni per natura atte a provocare tali danneggiamenti(montaggio di ponteggi edili, aree di cantiere, stands, realizzazione di opere...);

- diritti di istruttoria.

2. L'atto di concessione deve essere ritirato, prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

3. Il mancato ritiro dell'atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta, in assenza dell'atto di rinuncia, l'incameramento della eventuale cauzione prestata.

4. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche in sanatoria.

5. La richiesta si intende accolta per le occupazioni occasionali a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da darsi almeno 7 giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso, salvo motivato diniego da parte dell'ufficio.

6. Ove pervengano al Comune richieste di concessione per la medesima area per periodi e superfici coincidenti, avrà prevalenza la domanda presentata prima, in caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale di spedizione.

7. La concessione verrà rilasciata solo previa dimostrazione del versamento del canone o della rata del canone dovuta. Il responsabile del procedimento di rilascio della concessione trattiene l'attestazione del versamento su conto corrente postale o fotocopia delle quietanza del pagamento in tesoreria o ricevuta del versamento effettuato con le altre modalità ammesse ivi compresa la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al D.Lgs. n.82/2005 o le altre modalità previste da medesimo codice.

Articolo 17 Contenuto dell'atto di concessione

1. La concessione dovrà obbligatoriamente contenere:

- indicazione del titolare della concessione, del suo domicilio, residenza o sede legale, se società del legale rappresentante, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
- precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
- precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
- precisa indicazione del tipo di attività svolta;
- indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
- precisa indicazione del corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti;
- precisa indicazione dei termini di pagamento per le concessioni a carattere permanente, o della scadenza delle rate, per i canoni rateizzati. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle

prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del Concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; - con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

2. Il concessionario si impegna, così come sottoscritto nella richiesta di concessione, al rispetto delle prescrizioni ivi contenute, nonché alle normative in vigore.

Articolo 18 Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare, a pena di revoca, tutte le disposizioni contenute nella concessione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi concessi in uso come richiamato nei successivi commi.

2. È fatto altresì obbligo al concessionario, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando anche l'eventuale cauzione di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione, ivi compresa l'attestazione del versamento del Canone, e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche e/o amministrative previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, nonché ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.

6. Le occupazioni di suolo pubblico non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.

7. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi attrezzature e/o strutture a servizio delle attività a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni delle attrezzature e/o strutture, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali. Qualora le attrezzature e/o strutture siano poste a delimitazione o comunque ricomprese in aree pubbliche già oggetto di richiesta, le stesse vengono conteggiate nella richiesta principale anche ai fini della determinazione del Canone.

8. Il Concessionario e/o il soggetto titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione.

Articolo 19 Sospensione e modificazione delle concessioni

1. È facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità, di sicurezza, igiene o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle concessioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, nonché di modificare le concessioni imponendo nuove condizioni. La sospensione può essere disposta anche nel caso si siano verificate ripetute violazioni degli obblighi del concessionario stabiliti nella concessione e nelle norme nazionali e locali interessate.

2. La sospensione delle concessioni per esecuzioni di lavori interessanti opere pubbliche e per esigenze di pubblico servizio, con provvedimento motivato deve essere comunicato al concessionario almeno 10 giorni di anticipo sugli effetti del provvedimento stesso.

3. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i dieci (10) giorni per le occupazioni temporanee, si darà luogo d'ufficio, al rimborso del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite risultante dal provvedimento stesso, contabilizzato in dodicesimi per le occupazioni permanenti, ed in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.

4. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, il Concessionario, in caso di gestione in affidamento del Canone, non potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta; parimenti non potrà, il predetto Concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 20 Revoca, decadenza ed estinzione della concessione

1. Il Comune può revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse.

2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato dal Responsabile del Servizio all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso, contabilizzato in dodicesimi per le occupazioni permanenti e in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.

4. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione e/o l'attivazione della fideiussione, come da regolamenti di competenza.

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti da parte del titolare del titolo amministrativo, dei suoi collaboratori o dipendenti; c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del Canone alle scadenze previste;

5. La decadenza non comporta la restituzione del Canone versato né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

6. La decadenza della concessione è dichiarata con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio e deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene notificata al concessionario. Il provvedimento di decadenza è inviato al Comando di Polizia Locale per il controllo della rimozione dell'occupazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

7. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro; b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 21 Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale, salvo subentro e, pertanto, non ne è ammessa la cessione, trasferimento, traslazione a qualsiasi titolo della concessione e, se effettuata si intende nulla e comunque rimane responsabile di tutti gli oneri il titolare dell'atto di concessione. L'accertamento dell'avvenuta cessione abusiva della concessione ne determina l'immediata decadenza che viene comunicata sia al titolare della concessione sia all'occupante abusivo.

2. Per le occupazioni che siano realizzate nell'ambito di una attività di impresa, in caso di cessione dell'impresa stessa, la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del subentrante, con domanda al Comune presentata di norma prima della definizione della cessione e comunque non oltre 7 giorni lavorativi dalla stessa. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata. Il rinnovo della concessione non comporta il versamento del Canone per il periodo già assolto dal precedente titolare.

3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente ed il titolo al subentrante sarà rilasciato solo se risultano saldati i Canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione e che il subentrante non abbia debiti pregressi con il Comune di Settimo Torinese. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di

rateizzazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto notifica il richiedente della causa ostativa, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. 4. Il subentrato non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

5. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente.

6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Articolo 22 Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione ha facoltà, prima della scadenza della stessa e laddove non vi siano variazioni rispetto a quanto già autorizzato può chiedere il rinnovo o la proroga con specifica istanza debitamente motivata.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della scadenza per le occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

3. Il procedimento attivato con l'istanza segue lo stesso iter previsto in via generale dal presente Regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.

4. Nel caso di richiesta di proroga, intendendosi come tale la richiesta di aumento del tempo dell'occupazione già concessa ma non di durata pari alla stessa e quindi tale da determinarne un rinnovo, l'istanza deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione per le occupazioni permanenti ed almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza per le occupazioni temporanee.

5. Non possono essere rinnovati o prorogati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

6. Il concessionario può rinunciare, prima del rilascio della concessione alla occupazione richiesta, mediante semplice comunicazione scritta debitamente sottoscritta anche con firma digitale presentata al Protocollo del Comune a mezzo pec.. Se la rinuncia interviene dopo il rilascio della concessione per occupazioni

permanenti resta dovuto il canone per il periodo di concessione trascorso. Per le occupazioni temporanee la rinuncia è possibile solo se la comunicazione perviene non meno di 5 giorni prima della data di occupazione. La rinuncia comporta, in ogni caso, la liberazione effettiva e completa dell'area in questione con la conseguente riliquidazione del Canone e a tal fine nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione. In assenza dell'atto di rinuncia, non si fa luogo a rimborso o riduzione del Canone se il mancato utilizzo dell'area dipende da iniziativa del concessionario ed in ogni caso quando non dipenda da iniziative del Comune.

7. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto, salvo che la disdetta sia giustificata da forza maggiore debitamente motivata e documentata. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae, in ogni caso, dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

8. In ogni caso non sono rimborsabili gli oneri amministrativi corrisposti dal concessionario/soggetto autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo.

9. La concessione della proroga non comporterà la rideterminazione delle tariffe né del canone di occupazione né della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di quanto già versato;

Articolo 23 Occupazioni abusive e rimozione delle opere

1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n.160/2019, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, per tutte le fattispecie che sostanziano le occupazioni abusive come definite dal presente Regolamento nonché, qualora presente all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Oltre alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di scadenza del termine di durata della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca, decadenza o sospensione della stessa, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nella concessione ovvero nel provvedimento comunale di revoca:

a) alla rimozione delle opere integranti l'occupazione;

- b) alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
- c) all'asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
- d) alla rimessa in pristino dell'area;
- e) alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione e/o autorizzazione.

3. Ove il destinatario non esegua quanto previsto dai precedenti commi, gli verrà notificata, anche a mezzo PEC, formale diffida ad adempiere nel termine e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento.

4. Nel caso in cui il destinatario non adempia neanche dopo essere stato diffidato, se non sono state prestate garanzie economiche, si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di Polizia Locale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso abbia prestato garanzia a mezzo di deposito cauzionale o polizza fideiussoria, il Comune utilizzerà tale somma per eseguire i lavori che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.

6. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo è considerata abusiva.

7. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Sindaco e/o il Dirigente competente, come disposto dall'art.3, comma 16 della L. n.94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 24 Procedure per particolari occupazioni

1. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica concessione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.

2. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via o piazze aperte al traffico può essere autorizzata per manifestazioni ed eventi la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene con le limitazioni che l'Ufficio preposto riterrà di prescrivere, nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti, protocolli e linee guida e, comunque l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.

3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora. In ogni caso, tra una sosta e l'altra dovrà intercorrere una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri.

4. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, , condutture ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. L'atto di concessione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a ore 12 (dodici) e che non arrechino pericolo per la pubblica incolumità od intralcio alla circolazione pubblica. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc... E' facoltà del Comune chiedere idonee garanzie economiche per il ripristino dell'area oggetto di occupazione. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 25 Riserve di parcheggio per strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione e autoscuole

1. Per un uso correlato all'attività, possono essere riservate aree sul sedime stradale a strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole. La riserva di parcheggio non è rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore a 3 (tre) anni ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dieci e di superficie non superiore a metri quadrati quaranta. L'area deve essere opportunamente

segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa. 3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto. 4. L'autorizzazione è rilasciata dagli uffici comunali.

Articolo 26 Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del Canone salvo che l'amministrazione, su espressa richiesta degli interessati, abbia concesso, sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, un'area di rispetto, non superiore alla misura convenzionale di mq. 10, con l'istituzione del divieto di sosta indiscriminato.

2. La realizzazione dei passi carrabili di cui al precedente comma 1 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade comunali è consentita previo il rilascio di autorizzazione edilizia nel caso che questi vengano realizzati separatamente dal fabbricato principale ovvero a seguito di rilascio della concessione edilizia qualora il passo carrabile venga realizzato contestualmente al fabbricato principale. Contestualmente verrà rilasciata l'autorizzazione prevista dall'art. 22 del Decreto Legislativo 285/92. 3. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal responsabile del procedimento competente, previa verifica:

- del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
- della caratteristica della sede stradale;
- dell'esistenza di eventuali manufatti (marciapiedi o altro);
- delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- della superficie di suolo pubblico occupato.

4. I passi carrabili oggetto di concessione e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della strada (art. 120), a cura e spese dei proprietari e secondo le prescrizioni e direttive dell'ufficio comunale competente.

5. È vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati. 6. La concessione del passo carrabile, che ha la durata di 29 anni ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada, viene rilasciata alle seguenti condizioni:

i) eventuali lavori di manomissione delle opere stradali e relativi ripristini devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, a cura e spese dell'interessato, secondo le prescrizioni ed entro i termini fissati dal Servizio Tecnico;

ii) la concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi concessi.

7. Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si accerti che il passo carrabile non è più corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, verrà disposta la revoca e la rimozione della segnalazione a spese del titolare.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa specifica in materia (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e Regolamento di attuazione).

9. Le prescrizioni del presente articolo trovano applicazione anche in caso di esenzione dal versamento del Canone.

Articolo 27 Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante e dei relativi serbatoi deve essere presentata istanza all'ufficio competente secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento del titolo edilizio, qualora necessario, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.

3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel titolo edilizio, qualora rilasciato, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHE' DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE

Capo Primo: Superficie e tipologie

Articolo 28 Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari

1. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari e la loro suddivisione nel territorio comunale riguardo alle esigenze di carattere sociale, della circolazione del traffico, della concentrazione demografica ed economica, nonché di tutela ambientale e paesaggistica, è individuata dall'art.25 del Piano Generale degli impianti vigente, che costituisce l'allegato C.
2. Le disposizioni di carattere tecnico, dimensionale, tecnologico ed ambientale, nonché le ulteriori limitazioni e deroghe, rispetto al presente Regolamento ed alle prescrizioni del Codice della Strada e suo Regolamento attuativo sono previste dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari al quale si rinvia per tutto quanto non prescritto dal presente Regolamento.
3. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato e/o modificato, laddove ce ne fosse la necessità, con decorrenza mese successivo, per effetto delle variazioni intervenute della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante debitamente illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 29 Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili

1. Sono impianti e/o mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovvero qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di un'azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto. Sono visivi i messaggi figurativi o meno che utilizzano la percezione visiva, sono acustici i messaggi che affidano la loro efficacia alla percezione sonora.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, fermo restando le definizioni, caratteristiche e specifiche contemplate e disciplinate nel Piano Generale degli Impianti, si intende:

a) Insegna di esercizio

È da considerare "insegna di esercizio" il manufatto di proprietà privata recante scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b) Preinsegna

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e damarchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.

c) Sorgente luminosa

E’ da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) Cartello

Si definisce “cartello” quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc... essi sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.

e) Striscione locandina e stendardo

Si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

f) Segno orizzontale reclamistico

E’ da considerarsi “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto di pubblicità di servizio

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne

parapedonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L'impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Esplicando l'impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata attività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

h) Impianto di pubblicità o propaganda

E' da qualificarsi "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti sia di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come ostruzione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotor; display etc.).

i) Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al Canone.

l) Mezzi -vetrina

Si intendono "Mezzi-vetrina" quegli spazi dedicati delle vetrine ove vengono installati, cartelli, cartelloni, adesivi o messaggi variabili, con frequenza tale da poterlo definire come mezzo pubblicitario permanente.

3. La elencazione di cui al co. 2 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie, nonché delle definizioni di cui al Piano Generale degli Impianti; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.

4. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 30 Pubblicità varia

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia, che soggiacciono ai divieti e limitazioni previsti nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti:

a) la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 16. E' comunque sempre vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e private e di edifici di culto. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di legge;

b) il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a 300 cm². È vietata la distribuzione di adesivi;

c) la pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano;

d) è consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti all'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi. Qualora vi fossero degli spazi nelle vetrine ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio viene considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai sensi del presente Regolamento;

e) è consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio all'interno delle stazioni di servizio di carburante e nelle aree di parcheggio, nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui all'art.15 del vigente Piano Generale degli Impianti pubblicitari;

f) fermi restando i limiti previsti dal presente regolamento, monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati a condizione che:

- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;

- se di superficie complessiva superiore a mq/lato vengano spenti entro le h. 22.00 e riaccesi non prima delle h. 8.00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23.00 e riaccesi non prima delle h. 7.00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

2. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e se non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'ente ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti

Articolo 31 Autorizzazione

1. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione a fronte di domanda dell'interessato.
2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale e comunque che si protragga per l'intero anno solare. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità richiesta. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
4. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari.
5. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta autorizzazione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.

6. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

7. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 50 per cento della superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Non si può procedere al rilascio dell'autorizzazione o al rinnovo della stessa qualora non si sia in grado di dimostrare l'inizio dei lavori per i quali è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad occupare il suolo, o se su area privata, sia stato comunque installato il ponteggio.

8. Al di fuori dai centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovano su strade di proprietà comunale o in vista di esse salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

9. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto/mezzo di pubblicità richiesto, in difetto l'impianto è considerato abusivo. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.

Articolo 32 Dichiarazione

1. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione ma a dichiarazione, le seguenti tipologie di pubblicità temporanea:

a) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;

b) l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;

c) per i cartelli relativi alla vendita e/o locazione degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione di dichiarazione di pubblicità; per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;

d) pubblicità temporanea effettuata sulle vetrine dei locali commerciali in occasione del periodo dei saldi indicanti i ribassi e le offerte;

e) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;

f) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;

g) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;

l) volantinaggio, per tale attività, la dichiarazione deve contenere la puntuale indicazione del numero e individuazione del personale addetto al volantinaggio e i luoghi dove intende essere effettuato e deve essere previamente vistata dalla Polizia Locale. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e/o al personale incaricato al controllo sul territorio;

n) pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate, deve essere presentata la dichiarazione, previamente vistata dalla Polizia Locale. Il personale circolante dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e/o al personale incaricato al controllo sul territorio;

o) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

p) pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;

q) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada;

2. E' altresì soggetta a dichiarazione la variazione della pubblicità, per i mezzi di cui al comma 1, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; e' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione, deve essere presentata almeno 7 giorni prima della diffusione del messaggio pubblicitario all'ufficio competente o al Concessionario in caso di affidamento, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; il funzionario incaricato, constatata la validità della

comunicazione/dichiarazione, liquida il canone dovuto e lo comunica al dichiarante e, solo dopo averne ricevuta attestazione di pagamento, rilascia copia debitamente timbrata e vistata. La copia rilasciata dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.

5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto l'esistenza di morosità del dichiarante nei confronti del Comune per debiti certi liquidi ed esigibili (solleciti di pagamento, notificati a norma di legge, avvisi di accertamento, ingiunzione. ecc. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 33 Domanda di autorizzazione

1. Prima di effettuare qualsiasi diffusione di messaggio pubblicitario gli interessati devono presentare domanda, redatta in bollo, al competente ufficio comunale, su moduli predisposti e forniti dall'ufficio. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del Canone fatte salve le fattispecie per le quali è prevista la dichiarazione ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento, nonché nel caso in cui sia necessaria la voltura dell'autorizzazione o la modifica del mezzo pubblicitario già autorizzato. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre, comunicarlo all'ufficio comunale presentando un'apposita dichiarazione. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

2. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) due fotografie recenti a colori (formato minimo 10 x 15) della posizione richiesta.

Per la pubblicità da collocare su edifici, una delle due fotografie deve essere estesa al basamento e tale da consentire l'esatta visione delle zone laterali con le insegne o pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento. Le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere riprese con saracinesche alzate.

b) un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull'apposito modulo fornito dall'Ufficio. Il disegno dovrà contenere la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica opportuna del mezzo pubblicitario e della facciata interessata dell'edificio. Inoltre:

- per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;

- per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici e n. 4 fotografie che riprendano l'area interessata dai quattro lati;

- per i murali o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo rilasciato dall'Osservatorio Comunale per la qualità degli spazi urbani;

c) nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;

d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale, dovrà essere allegata alla documentazione un campione del tessuto;

e) per gli impianti di grande formato aventi superficie superiore a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa. Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni del DM 37/2008 (già legge 46/1990) e successive modifiche ed integrazioni.

3. La domanda relativa alla collocazione di pubblicità provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili) su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite dall'ufficio competente deve essere corredata del disegno e del rilievo quotato di cui al precedente comma 2 punto b); se la pubblicità provvisoria deve essere collocata su immobili ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia dell'immobile e delle sue adiacenze.

4. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.

5. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari o per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, scritta, da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

6. L'Ufficio Comunale competente entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere espresso e motivato. Il termine di 60 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti e/o del parere tecnico dei Settori competenti di questa Amministrazione. In tal caso, il termine per concedere o negare l'autorizzazione non dovrà

comunque eccedere i 120 giorni decorrenti dalla richiesta. I termini di cui sopra saranno considerati interrotti nel caso in cui l'Ufficio Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.

7. Entro 60 giorni dalla data dell'autorizzazione, per gli impianti pubblicitari per affissioni e cartellonistica, il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, numero 2 fotografie dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero qualora la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti certi liquidi ed esigibili (solleciti di pagamento, notificati a norma di legge, avvisi di accertamento, ingiunzione. ecc.). Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

9. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, richiede all'ufficio competente e/o concessionario la liquidazione del Canone sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria, nonché verifica l'assenza di morosità. Acquisiti i dati, il funzionario responsabile del procedimento comunica direttamente al richiedente il Canone dovuto in base alla sua richiesta affinché provveda entro giorni 5 lavorativi dalla ricezione della comunicazione al versamento delle somme dovute, fornendo copia dell'attestazione di versamento. 10. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio, ed il suo ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

11. Rimanendo immutate tipologia e struttura, per le sole insegne, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari già autorizzati purchè sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente allegando documentazione grafica della nuova tipologia di insegna.

Articolo 34 Preventiva autorizzazione Uffici Tecnici Esposti

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata al parere favorevole degli uffici comunali, della Concessionaria di Strade e del Comando della Polizia Locale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano Generale degli Impianti e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Avverso il parere negativo degli uffici di cui sopra è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta

semplice, indirizzate all'ufficio comunale competente, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione del parere negativo. Trascorso il termine di 30 giorni dalla notificazione del parere negativo di cui al comma precedente, la pratica sarà archiviata.

Articolo 35 Vincoli storici, artistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. Ai sensi dell'art. 153 D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali, nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134 della norma di cui sopra è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'Amministrazione competente che provvede con parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art. 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art. 146 comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'Amministrazione competente procede ai sensi del comma n 9 del medesimo art. 146 del codice dei Beni Culturali

3. Lungo le strade ed in prossimità dei beni ai comma 1 e 2, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

4. In relazione ai beni indicati ai commi 1 e 2, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 36 Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse. Ai fini manutentivi, i mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il

ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.

2. Il Comune potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

3. E' consentito, previo nulla osta dell'Ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario oltre che per esigenze di pubblica utilità, per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale

Articolo 37 Sospensione delle autorizzazioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.

2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i trenta (30) giorni, si darà luogo al rimborso d'ufficio del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite. 3. I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il Concessionario, in caso di gestione affidata, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il Concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 38 Validità dell'autorizzazione, rinnovo, revoca, rinuncia ed estinzione, duplicati

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i, che stabilisce in 3 anni la validità dell'autorizzazione, tutte le autorizzazioni scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda. Per gli impianti pubblicitari tipo: insegne d'esercizio, insegne pubblicitarie collocati presso la sede dell'attività o nelle immediate pertinenze, l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, purché non intervengano variazioni della titolarità. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche per le insegne di cui sopra alla scadenza del triennio. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

2. La domanda di rinnovo, in bollo, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della seguente documentazione:

a) due fotografie a colori (10 x 15) dei mezzi pubblicitari in opera;

b) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato.

3. L'autorizzazione è revocabile:

- per collocamento e/o realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;

- per inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;

- in qualsiasi momento, il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo, ma provvedendo al parziale rimborso del Canone versato, commisurato all'effettivo periodo di esposizione dell'impianto pubblicitario. In tal caso, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

4 La revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. In caso di inerzia l'impianto/mezzo pubblicitario si considera abusivo.

5 Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39 del presente regolamento.

6 Il soggetto autorizzato ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di autorizzazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. Per le diffusioni permanenti la rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il Canone annuo. Per le diffusioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria 7 Qualora necessario, l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato

8 . Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 39 Volture dell'autorizzazione (subentro)

1. Entro 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività/dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura, redatta in bollo, dal nuovo soggetto titolare. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme dettate dal vigente Piano Generale degli Impianti.
2. Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato luogo a cessione.
3. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è necessario corredare la domanda con:
 - a) documentazione fotografica alla data della domanda dell'impianto pubblicitario in opera con formato minimo 10 x 15;
 - b) i documenti previsti all'art. 33 comma 2 .
 - c) la dichiarazione di assenza di morosità come (per tributi ed altre entrate comunali) del subentrante, che costituisce causa ostativa alla volturazione del titolo autorizzatorio.
4. L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.
5. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei casi in cui sia solamente cambiata la denominazione o la ragione sociale, restando invariata la Partita IVA e/o il Codice Fiscale.

Articolo 40 Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art.54 del Reg. Att. al Codice della Strada.

2. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del Reg. Att. al Codice della Strada, nella quale dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso ed il numero di protocollo dell'autorizzazione. Il contrassegno non deve superare le misure cm. 30 x 15.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorchè non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.

4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.

5. Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.

6. Sono ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

c) il mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro giorni 60 dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio, salvo che il titolo non sia stato inviato al richiedente a mezzo pec.

7. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Articolo 41 Servizi utili e frecce industriali

1. La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario.
2. Qualora l'impianto sia da considerarsi mezzo pubblicitario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

Articolo 42 Contenuto del messaggio pubblicitario

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.
2. Il Comune ha la facoltà di non concedere l'esposizione o di disporre la rimozione dei messaggi pubblicitari ritenuti in contrasto con i principi indicati al precedente comma 1.
3. Sono sottoposte a divieto assoluto le tipologie indicate nell'art. 5 del Piano Generale degli Impianti.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del Piemonte 2 maggio 2016, n. 9, "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", è vietata, inoltre, qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

Articolo 43 Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione la contestazione della difformità ed assegna il termine di dieci giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica l'avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.
2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 44 Insegne di esercizio e targhe professionali

1. E' da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.

2. Le varie tipologie delle insegne di esercizio, le modalità di installazione, le limitazioni ed i divieti sono quelli indicati nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che quivi si intende integralmente riportato. 3. Per l'installazione delle insegne di esercizio va presentata istanza, su apposita modulistica per la richiesta di insegne.

4. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci il proprio benestare, è autorizzata l'installazione di uno stendardo sul paraschegge.

5. E' vietato, pena revoca dell'autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.

6. Per targhe professionali si intendono quelle Lastre di materiali quali pietra, legno, plexiglas, metallo o altro di dimensioni relativamente contenute e normalmente utilizzate per pubblicizzare un'attività professionale e posizionate a fianco del portone di accesso all'attività stessa.

7. Le modalità di installazione, le limitazioni ed i divieti sono quelli indicati nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che quivi si intende integralmente riportate e trova, altresì, applicazione del comma 3 del presente articolo.

Articolo 45 Concessioni

1. Il Comune può concedere inoltre a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità; può concedere inoltre l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal Piano vigente.

2. La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.

3. Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

4. La concessione comporta, oltre al pagamento del canone di concessione o di affitto dell'impianto di proprietà Comunale, anche la corresponsione del Canone.

5. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare (o da utilizzare di proprietà comunale), la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili. Rimane comunque dovuto il Canone disciplinato da presente Regolamento.

Articolo 46 Diffusione abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

2. Sono altresì considerate abusive:

a) le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti del Canone;

b) le pubblicità non rimosse.

3. Il Comune procede a rendere inefficace il messaggio pubblicitario mediante la copertura dei mezzi pubblicitari o la rimozione in caso di manifesti per i quali non sia stato pagato il relativo canone, risultante da contestuale processo verbale di contestazione, elevato da personale di vigilanza di cui alla Legge 24/11/81 n. 689. Qualora venga accertato il posizionamento di un mezzo pubblicitario privo dell'autorizzazione od installato in modo non conforme alla stessa, il personale di vigilanza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada) provvederà contestualmente al processo verbale di contestazione a diffidare l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine il competente ufficio comunale provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. In attesa della rimozione il competente ufficio comunale procede alla copertura della pubblicità. Il competente ufficio comunale può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente. 4. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e

depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio ad esclusione dei manifesti, locandine e simili che verrà distrutto. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni;scaduto tale termine si provvederà a disporre del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

5. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. In difetto l'occupazione del mezzo pubblicitario si considera abusiva. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 7 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

6. Il Comune, a mezzo degli organi accertatori previsti dalla normativa vigente, provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.

Articolo 47 Rimozione d'urgenza e previa diffida

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art.3 e dall'art. 43 del presente Regolamento, si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o con altre forme idonee per l'opportuna conoscenza del destinatario con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e il conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento

Articolo 48 Soggetto tenuto al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto al Comune Settimo Torinese dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido, con il titolare

dell'autorizzazione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente regolamento è sufficiente la dichiarazione, il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quand'anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

4. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

5. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 49 Determinazione della superficie per le occupazioni

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.

3. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

4. Sono soggette a Canone anche le occupazioni effettuate con giochi per bambini quali cavallini elettrici a dondolo e simili (Kiddierides), purché muniti della documentazione attestante la loro agibilità di cui al D.M. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. ed autorizzazione ex art. 69 del TULPS, nonché panchine ed altri elementi di arredo all'area occupata.

5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre, per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 50 Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti e di impianti di ricarica di energia elettrica

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 51 Attività edile

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del Canone è quella risultante dal prodotto della lunghezza per la larghezza di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Articolo 52 Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici, in deroga al criterio generale, sono considerate in ragione del:

- 50% fino a 100 mq.;

- 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.;

- 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 53 Occupazioni da parte di pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e da parte di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari

1. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali alimentari e per gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, nei quali, nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, viene consentito il consumo immediato di prodotti acquistati, senza alcun servizio assistito di somministrazione, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, sia in modo permanente che temporaneo, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato libero non meno di ml. 1,50 di larghezza del marciapiede per il passaggio dei pedoni e carrozzelle in genere e previa verifica della compatibilità urbanistica edilizia e paesaggistica.

2. L'occupazione della sede stradale può essere concessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione.

Articolo 54 Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

a) classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione ai sensi dell'art. 4 comma 2, del presente Regolamento;

b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari se più confacente in ragione della tipologia di occupazione, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto altresì dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle tariffe del Canone sono stabiliti sia i coefficienti moltiplicatori per le zone del territorio di cui alla lett.a) del co.1 del presente articolo sia i coefficienti di valore economico di cui alla lett.d) del sopra citato comma 1 che vanno applicati sulla tariffa standard per legge.

3. È facoltà della Giunta, in sede di deliberazione delle tariffe, prevedere delle specifiche maggiorazioni o riduzioni dei coefficienti di valore economico in ragione della particolarità della tipologia dell'occupazione e della sua durata.

4. Il Canone può essere maggiorato se oneri, ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.

5. Non sono soggette al Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima superficie di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di

occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Articolo 55 Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,00 (uno).

2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00.

3. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete e non anche per le antenne che costituiscono occupazione autonoma a cui si applica il cosiddetto canone antenne, così come previsto dal comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. n. 77/2021 convertito con l. 108/2021.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'indirizzo di posta certificata dell'ente.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.). La quantificazione del canone è come da disposizioni dettate dal presente regolamento

Articolo 56 Criteri determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale come da suddivisione di cui all'art.4, comma 5 , del presente Regolamento.

2.

La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) tramite la previsione di coefficienti moltiplicatori di valutazione economica per le specifiche tipologie di impianti e mezzi pubblicitari.

2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle Tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono stabiliti i coefficienti moltiplicatori che vanno applicati sulla tariffa standard.

3. Nella predetta delibera la Giunta può definire per specifiche ed individuate tipologie di diffusione di messaggio pubblicitario delle maggiorazioni o delle riduzioni dei coefficienti sino al loro azzeramento.

4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, il Canone dovrà essere commisurato soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, il Canone andrà ragguagliato alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.

5. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

6. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo, con arrotondamento al metro quadrato per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,50 e, per eccesso da 0,51 al metro quadrato superiore;

7. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del Canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
9. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centri commerciali o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.
11. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
12. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro senza soluzione di continuità e quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
13. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
14. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
15. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il Canone è dovuto sulla base della superficie e per giorni di diffusione;
16. Per il volantaggio il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno.

17. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno.

18. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

19. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

20. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'art. 32 del presente Regolamento, allegando la bozza della locandina contenente il messaggio pubblicitario, indicando il periodo di esposizione, il numero delle locandine e la dimensione in cm., il Canone è applicato per tariffa giornaliera, per ogni giorno in base alla superficie.

Articolo 57 Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima Legge. Per il Comune di Settimo Torinese, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad 50,00 €/m².

2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ex lege ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima Legge. Per il Comune di Settimo Torinese, in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad 1,20 €/m².

4. Le tariffe e i coefficienti possono essere modificati per le annualità successive con la delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Articolo 58 Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente

per il primo anno di applicazione, l'importo del canone annuo viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee ovvero giornaliera, il Canone è calcolato per giorno di occupazione.

3. La tariffa in via ordinaria, al netto delle riduzioni di superficie e tariffarie, Tariffa standard di legge (annua per le permanenti, giornaliera per le temporanee) x coefficienti x superficie; Per la diffusione di messaggi pubblicitari con proiezioni, volantinaggio, sonora o similari, si determina la tariffa con la seguente procedura: Tariffa standard di legge x coefficiente x numero persone e/o punto di diffusione.

Per i veicoli la tariffa per tipo mezzo/q.li

Articolo 59 Casi particolari

1. Il canone relativo ai mercati tradizionali ed alle fiere istituite con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 18.7.2003, nonché tutte le manifestazioni che comportano spazi destinati al commercio su area pubblica, non disciplinati dal regolamento del canone unico mercatale, nonché i mercati di cui all'art. 10 del Regolamento per l'esercizio del Commercio su Area Pubblica (approvato con delibera di C.C. n. 86 del 26.10.2002) ed i mercati straordinari che non comportano la presenza di operatori professionali, è determinato nella delibera di Giunta Municipale di determinazione delle tariffe.

2. Per le occupazioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, la tariffa specifica è comunque ridotta:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali che eccedano la superficie di 10 mq, del 70%; - per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 70%;

- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 70%;

- la giunta può prevedere delle riduzioni fino all'esenzione del canone per le occupazioni effettuate dalle attività commerciali in occasione della manifestazioni promosse o con la collaborazione dell'amministrazione di particolare rilievo.

3. La Giunta Comunale può prevedere l'esenzione dell'importo del canone per le associazioni senza scopo di lucro.

4. Gli utilizzi di suolo pubblico nell'ambito di occupazioni realizzate da Enti e Società partecipate dall'Ente non sottostanno all'obbligo di versamento del canone;

5. Per le occupazioni effettuate sul patrimonio indisponibile dell'Ente, la cui occupazione produca un beneficio a carico dello stesso in termini di minore spesa e decoro la Giunta può prevedere una tariffa agevolata stabilita annualmente.

Articolo 60 Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa standard per la diffusione di messaggi pubblicitari:

Riduzione del 50% per:

- la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione. La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano determinato, in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali quale oggetto esclusivo o principale;

- la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;

- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

2. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica la tariffa standard per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà.

Articolo 61 Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni per tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del Canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o

di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) locandine, non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali e prive di qualsiasi forma di lucro;

2. Non sono assoggettate al Canone le seguenti fattispecie:

a) occupazioni occasionali di durata non superiore a 4 ore con ponti, scale pali, mezzi meccanici e operativi e simili per esecuzioni di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi ecc.;

- b) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili, occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;
- c) occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- d) le occupazioni effettuate con balconi, tende solari poste a copertura dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- e) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili che siano poste a protezione delle vetrine o dei clienti del locale, mentre se contengono un messaggio pubblicitario sono considerati mezzi pubblicitari;
- f) le occupazioni con rampe, pedane e simili per l'accesso ad attività;
- g) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, nonché di vetture a trasporto animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate. h) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- i) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Settimo Torinese limitatamente all'area di cantiere e salvo quanto diversamente stabilito nel capitolato di appalto;
- j) le occupazioni per aree di parcheggio affidate in concessione a terzi salvo che contrattualmente non sia stato diversamente stabilito;
- k) le occupazioni per aree vincolate a parcheggio libero e gratuito con spazi appositamente contrassegnati;
- l) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- m) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Settimo Torinese in occasione di manifestazioni per cui sia stato concesso il patrocinio;
- n) occupazioni con attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'erogazione della raccolta differenziata dei rifiuti collocate in idonee aree di ricovero, secondo le modalità stabilite dal vigente "Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti".

Articolo 62 Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone per le occupazioni permanenti va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento. Il Comune può inviare gli avvisi di pagamento con gli importi precompilati al fine di agevolare l'adempimento
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Nel caso in cui l'importo superi euro 500.00 è possibile richiedere la rateizzazione. Ogni rata non potrà essere di importo inferiore ad euro 200,00 ed il saldo deve essere versato entro la scadenza della concessione.
4. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 28 febbraio, di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento. Il Comune può inviare gli avvisi di pagamento con gli importi precompilati al fine di agevolare l'adempimento. Le stesse tempistiche trovano applicazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari assoggettati a dichiarazione, il cui termine ultimo per il versamento è quello di presentazione della dichiarazione.
5. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione e nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione. Le stesse tempistiche trovano applicazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari assoggettati a dichiarazione, il cui termine ultimo per il versamento è quello di presentazione della dichiarazione.
6. Per le occupazioni permanenti e non, il Canone relativo a ciascuna concessione se di ammontare superiore a euro 500.00 è ammesso il versamento in n 4 rate con le seguenti scadenze : 28.02, 30.04, 30.06, 30.09. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti di importo superiore a euro 1.500.00 è ammesso il versamento in 4 rate con le seguenti scadenze : 28.02, 30.04, 30.06, 30.09.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti

obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

8. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della Legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a Euro 3,00 per l'intero anno. Tale importo si intende riferito al singolo canone dovuto o al canone cumulativo della tassa rifiuti giornaliera.

Art.63 Controllo sui versamenti e comunicazione di addebito

1. L'ufficio competente e/o il Concessionario, in ragione della richiesta o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

2. In caso di mancato o parziale versamento, il Comune e/o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec o negli altri modi previsti dalla norma, un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione ovvero al soggetto dichiarante, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse previsto dal Regolamento comunale delle Entrate vigente alla data del versamento, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di addebito, attestata dalla ricevuta di consegna.

3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta.

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 64 Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di Settimo Torinese di pubblico interesse -, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.

2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

3. La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale è **fissata nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari** .

Articolo 65 Modalità per le pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare almeno due giorni lavorativi precedenti l'esecuzione del servizio di affissione, all'ufficio competente, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere indicando la zona di affissione, la categoria tariffaria, nonché il materiale da affiggere ed effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del canone.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. Al committente spetta il rimborso e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni. Il committente può chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto.

7. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Canone, con un minimo di 25,82 euro previsto per ciascuna commissione.

9. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12.30.

10. Le affissioni degli annunci mortuari, relative a rito funebre che si deve celebrare il primo giorno lavorativo successivo a giornate di chiusura dello sportello affissioni e/o delle festività nazionali, possono essere eseguite dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50 x 35. Le affissioni di cui al presente comma, che vengono effettuate nei giorni di apertura dello sportello del competente ufficio e accertate, sono soggette alle sanzioni previste per la violazione del Regolamento comunale, oltre che all'accertamento per omesso pagamento del Canone e delle relative sanzioni.

11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, nonché tenuto il registro cronologico delle commissioni.

12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del Canone dovuto.

13. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, sia civili, si del presente Regolamento.

Articolo 66 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. Il Canone per le pubbliche affissioni è dovuto da coloro che richiedono il servizio ed in solido con coloro nel cui interesse il servizio è richiesto e la tariffa è determinata in base all'importanza delle località del

territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. 2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa è maggiorata del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100 per cento.

4. Il pagamento del Canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento; in difetto di versamento non si darà seguito alla commissione.

5. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti nella delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe del Canone.

Articolo 67 Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

I manifesti e le locandine di cui alle lettere a), b), c), e d) non potranno fruire della riduzione della tariffa qualora contengano sponsorizzazioni commerciali in una superficie superiore a 300 centimetri quadrati o vengano affissi abusivamente.

2. Sono esenti dal Canone relativo alle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie e Città metropolitane in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati. 3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente

Articolo 68 Spazi privati per le affissioni

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari individuati, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. Gli spazi sono assegnati dalla Giunta Comunale che approva anche la relativa convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, che non potrà essere superiore a 5 (cinque anni) ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (es.: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).

3. L'istanza della ditta o società viene istruita e proposta dall'ufficio preposto alla gestione delle affissioni di concerto con l'ufficio Tecnico.

4. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni.

5. Il canone di cui al comma 2 del presente articolo non è assorbito dal Canone dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario che rimane comunque dovuto.

6. Per l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva si applicano le disposizioni previste per il Canone dai successivi articoli del presente Regolamento.

**Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina
finale e transitoria**

Articolo 69 Accertamento

1. Il Comune, o il Concessionario in caso di affidamento dell'entrata, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero del Canone non versato integralmente o parzialmente alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di Canone, sanzioni, indennità e interessi, risulti inferiore a euro 30,00, con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del Canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
3. L'Ufficio competente su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può provvedere alla ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale delle Entrate.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 70 Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

c) Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel presente regolamento.

d) Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25.00 a euro 500.00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

e) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019. f) La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione, non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso.

Articolo 71 Riscossione coattiva

L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019, tenuto conto delle disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate Comunali. 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1 che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 72 Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori o eguali a euro 12,00. 3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse previsto dal regolamento comunale delle entrate vigenti alla data del versamento, con maturazione giornaliera.

Articolo 73 Interessi sugli accertamenti

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse previsto dal regolamento comunale delle entrate vigente alla data del versamento, con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 74 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 75 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento produce i suoi effetti in sostituzione della disciplina provvisoria approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2021;

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.